

Titoli di credito – falsità – diligenza professionale – responsabilità concorrente degli intermediari coinvolti – fattispecie (cod. civ., artt. 1176, 2043, 2051)

L'intermediario emittente un titolo risultato falso non assolve diligentemente i suoi obblighi professionali, e non va pertanto esente da responsabilità, se non adotta tutti gli accorgimenti più specifici al fine di neutralizzare manomissioni tecniche prevedibili e intromissioni truffaldine sulle proprie linee telefoniche. Del pari, l'intermediario che negozia un titolo falsificato non va esente da colpa se si limita a contattare l'emittente con una ricerca recapiti effettuata su un sito internet, senza avvedersi di evidenti discrasie tra numero di serie e taglio del titolo (V.C.).

Fatto

La questione oggetto della controversia attiene all'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario negoziatore e di quello emittente per il pagamento di un assegno circolare falso.

Con ricorso del 27 luglio 2016 – preceduto da reclami nei confronti dell'intermediario A e dell'intermediario B del 17 marzo 2016, riscontrati rispettivamente il 15 aprile 2016 e l'11 aprile 2016 - la società ricorrente, con l'assistenza di un difensore, premesso di essere titolare di un rapporto di conto corrente affidato acceso presso una filiale dell'intermediario A, ha esposto che, in data 13 novembre 2015, riceveva da un proprio cliente, quale corrispettivo per il pagamento di una fornitura di merce, un assegno circolare di € 22.800,00 emesso da una filiale dell'intermediario B sita in altra località. Lo stesso giorno, prima dell'incasso dell'assegno e della consegna della merce, un proprio rappresentante si recava presso la filiale dell'intermediario A e richiedeva espressamente la "bene emissione" del titolo; quindi, il personale della filiale, dopo aver ricavato dagli elenchi telefonici disponibili su internet il numero di telefono dell'istituto di credito emittente, richiedeva la "bene emissione" che veniva confermata da un funzionario dell'intermediario B. Pertanto, la società consegnava la merce alla ditta acquirente.

Successivamente, in data 17 novembre 2015, la società ricorrente rilevava sulla lista di movimenti del proprio conto corrente un addebito di € 22.800,00, pari all'importo dell'assegno circolare ricevuto e risultato "insoluto o protestato, come indicato nella causale"; ragion per cui, per il tramite dell'intermediario A, si chiedevano spiegazioni all'intermediario B, emittente il titolo, che "avrebbe riferito che l'assegno era falso e che, con ogni probabilità, la telefonata del 13/11/15, con cui era stata richiesta la bene emissione del titolo, era stata dirottata su altro numero al quale aveva risposto un complice della truffa". Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la società ricorrente si è rivolta all'Arbitro bancario finanziario per ottenere l'accertamento della responsabilità in capo ad entrambi gli intermediari.

(Omissis)

Diritto

(Omissis)

Nel merito, si rileva che, nella peculiare vicenda descritta in premessa, è possibile rinvenire una condotta negligente – sia pure con incidenza diversa – in capo a entrambi gli intermediari resistenti.

Certamente, più significativa è la responsabilità dell'intermediario B, che aveva emesso il titolo risultato falso, e che si è difeso eccependo l'impossibilità di evitare una intrusione truffaldina sulla propria linea telefonica che aveva sostituito il soggetto ricevente la telefonata, il quale aveva, quindi, falsamente dichiarato l'autenticità del titolo in negoziazione presso l'intermediario A, su presentazione del ricorrente. Adducendo di avere denunciato l'evento alla pubblica autorità, l'intermediario non prova di avere adottato

una condotta conforme a diligenza e prudenza: tanto più che ha depositato altre due denunce, una delle quali era stata presentata il 9 novembre 2015, e, quindi, in data anteriore a quella della negoziazione dell'assegno di cui è controversia, elemento che avrebbe dovuto allertare l'intermediario B e indurlo ad adottare accorgimenti più specifici, volti a neutralizzare ulteriori manomissioni tecniche, a quel punto prevedibili (la stessa richiesta di intervento al gestore telefonico era stata inviata solo il 23 novembre 2015). Sul punto, in casi analoghi, l'Arbitro bancario finanziario ha rilevato come sia "d'altra parte pacifico che non può l'intermediario, da un lato, rendere pubblico il proprio numero telefonico (che è dunque a sé riconducibile dal pubblico) e, dall'altro, negare la propria responsabilità per contenuti che, attraverso tale numero, vengano riferiti al pubblico ovvero ad altri intermediari. E' cioè evidente che l'utilizzo del suddetto numero telefonico non può che avvenire sotto lo stretto controllo dell'intermediario medesimo, che al più potrà rivalersi nei confronti di terzi per frodi che, attraverso tale numero, siano state perpetrate, anche a proprio danno" (ABF Milano decisione n. 335/2016).

L'intermediario A – che aveva negoziato il titolo poi risultato falsificato – non è del tutto esente da responsabilità, essendosi limitato a contattare l'istituto emittente con una ricerca di recapiti effettuata su un sito internet, senza consultare la CAI (l'evidenza di avvenuta consultazione reca, infatti, una data successiva), e senza avvedersi dell'evidente discrasia tra numero di serie e taglio. Ad avviso del Collegio, le circostanze appena evidenziate fondano l'esistenza di un concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo a carico del ricorrente, che può essere ragionevolmente ripartita nella misura del settanta per cento a carico dell'intermediario B e del trenta per cento a carico dell'intermediario A.

(Omissis)

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertato il concorso di colpa degli intermediari nei termini di cui in motivazione, dichiara gli stessi tenuti al risarcimento del danno pari all'importo complessivo di € 22.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.